



R.G.V.G 1315/2018

crn 1421/15

**La Corte d' Appello di Bari**  
**Sezione Famiglia e Minori**

composta dai seguenti magistrati:

- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| 1) Dott. Francesco Caso                | - Presidente                  |
| 2) Dott.ssa Emma Manzionna             | - Consigliere                 |
| 3) Dott. Sergio Capasso                | - Giudice Ausiliario relatore |
| 4) Dott.ssa Rosita Francisca Colacicco | - Componente privato          |
| 5) Dott. Antonio Castriotta            | - Componente privato          |

all'esito della camera di consiglio del 27.9.2019, sentita la parte reclamante e visto il parere del Procuratore Generale della Repubblica, ha emesso il seguente provvedimento nel procedimento n. 1315/2018 R.G.V.G. promosso da \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ (Albania) il \_\_\_\_\_ (Albania) il \_\_\_\_\_ in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sui minori nata a \_\_\_\_\_ il 27.12.2002, e \_\_\_\_\_ il 09.02.2009, avente ad oggetto il reclamo avverso il decreto cron.n. 2439 in data 09.5.2018, depositato il 12.5.2018, con il quale il Tribunale per i Minorenni di Bari, nell'ambito del procedimento ivi rubricato al n. 3660/2017 R.G.V.G., ha rigettato la loro richiesta a permanere sul territorio italiano con i figli ai sensi dell'art. 31 T.U. Immigrazione.

Il Presidente di Sezione aveva fissato l'udienza del 28.9.2018 per la trattazione del reclamo; era seguito differimento alla camera di consiglio dell'08.02.2019 nella quale la Corte ha riservato la decisione designando nuovo relatore.

Con nota in data 19.02.2018 il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica aveva espresso il parere di rigetto del reclamo.

L'impugnato decreto cron.n. 2439 del 09.5.2018, depositato il 12.5.2018, il Tribunale per i Minorenni di Bari è così motivato: "...Bisogna preliminarmente rilevare che questo Tribunale, con decreto del

14.10.2015 aveva già autorizzato i ricorrenti a permanere in Italia per due anni, ai sensi dell'art. 31, terzo comma, D.L.vo 286.1998, come risulta dalla nota informativa della Questura di Bari, Ufficio Immigrazione, del 03.11.2017. Successivamente il Giudice Tutelare presso il tribunale di Bari, con decreto dell'8.11.2017 ha nominato tutore della minore *allora prossima alla maggiore età, tale* dopo aver rilevato che i genitori della ragazza avessero manifestato l'assenso all'affidamento della figlia alle cure del parente, presso il quale ella abitava da circa tre anni e la non stabile presenza in Italia dei genitori della minore. Dall'attività istruttoria svolta e dalla documentazione allegata al fascicolo dei ricorrenti, risulta che i minori avevano avviato un buon percorso d'integrazione in Italia, atteso che tutti e tre parlano un corretto italiano, frequentano la scuola con buoni risultati ed attività extrascolastiche. I genitori, invece, hanno svolto sinora lavori saltuari, come risulta sia dalle relazioni del Servizio Sociale e del Consultorio Familiare *sia, con maggior precisione, dalla documentazione allegata al ricorso ed alla nota inviata dall'ufficio immigrazione della Questura di Bari del 5.2.2018. In particolare, risulta che, dall'1.1.2016 al 20.2.2017, il genitore aveva lavorato per pochi giorni, mentre la madre aveva lavorato per più settimane con contratti di lavoro intermittente. Inoltre, il genitore è stato nuovamente assunto dall'1.2.2018 con altro contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. In sintesi, le risultanze istruttorie inducono a ritenere che il legame esistente tra i genitori ed i minori, seppur esistente, non sia tale da ritenere che il loro allontanamento possa cagionare un grave pregiudizio ai secondi. Tenendo conto delle motivazioni del decreto emesso dal Giudice Tutelare, che trovano anche conferme nel contenuto dell'istanza depositata l'1.6.2017 dinanzi al Giudice Tutelare, con la quale era stata chiesta la nomina di un tutore per la minore più grande, ora divenuta maggiorenne, la presenza degli attuali ricorrenti in Italia è stata, quanto meno negli ultimi due anni, solo saltuaria, verosimilmente in concomitanza con i loro impegni lavorativi. I minori, invece, con il fondamentale sostegno, sia affettivo che accuditivo, di parenti residenti sono riusciti ad integrarsi adeguatamente in Italia, dalla quale non risultano essersi mai allontanati..."*

1.1 Con l'unico motivo d'impugnazione i reclamanti hanno dedotto la sussistenza nel caso in esame dei presupposti per l'autorizzazione de qua, argomentando che il gravato decreto giunge a conclusioni non condivisibili perché in contrasto con l'interesse preminente e superiore dei minori. Di fatto, il provvedimento de quo afferma che non sussistono nel caso di specie i "gravi motivi", presupposto per l'accoglimento del ricorso ex art. 31, comma 3, T.U. Immigrazione in quanto il nucleo familiare non può considerarsi radicato nel territorio italiano.

1.2 I reclamanti hanno espressamente contestato le motivazioni del Tribunale ritenendole non congrue,



illogiche e non coerenti con le risultanze istruttorie. Infatti, i Servizi Sociali hanno relazionato che

è arrivato in Italia con visto turistico di tre mesi nel 2011 e vi è ritornato nel 2012 con analoga modalità; ha ottenuto un permesso di soggiorno nel 2015 ed a far data dal 2016 costui ha lavorato con contratti a tempo determinato come muratore e bracciante agricolo, e tale situazione perdura all'attualità. La sig.ra ha raggiunto il marito nel 2013 unitamente ai tre figli, e da ottobre 2017 è regolarmente assunta con le mansioni di aiuto cuoco presso un agriturismo della zona.

1.3 Il nucleo familiare dei ricorrenti è ben integrato nel tessuto sociale italiano. La famiglia formata dai ricorrenti dimora stabilmente sin dal suo arrivo nell'abitazione già oggetto della relazione dei Servizi Sociali nel 2015 nell'ambito del precedente procedimento conclusosi positivamente con il provvedimento autorizzativo, e per la quale versano regolarmente l'affitto mensile di euro 250,00. Dalla relazione dei Carabinieri è emerso come gli istanti risultino di "normale condotta morale e civile" e godano di buona reputazione sociale mentre, nel contempo, nulla consta circa presunte assenze dal territorio italiano nel pregresso periodo. Il ha frequentato un corso di conoscenza della lingua italiana con attestazione del raggiungimento del livello A/2 e di conoscenza (elevata) della cultura civica e della vita civile in Italia in atti; la sig.ra ha invece frequentato con profitto un corso di potenziamento della lingua con certificazione delle competenze di base.

Anche i figli della coppia sono ben inseriti nel tessuto scolastico e sociale italiani. La primogenita ormai maggiorenne, dopo aver conseguito la maturità liceale si è iscritta al corso di laurea triennale in *Ingegneria dei sistemi aerospaziali*. La secondogenita ha frequentato il secondo anno del Liceo Scientifico-Classico "L. Da Vinci" ed il figlio ha ultimato il ciclo della scuola elementare presso l'Istituto Comprensivo entrambi con buon profitto.

1.4 Il processo integrativo, inoltre, è accelerato dai rapporti che gli stessi minori hanno sviluppato con i compagni di classe e dalla partecipazione a corsi extrascolastici con ottimi risultati e ad attività ludico-sportive: entrambi sono iscritti al corso di nuoto che li impegna due volte la settimana; in più partecipa anche alle attività della parrocchia mentre frequenta una scuola calcio già da due anni.

1.5 infine, sono incensurati ed a loro carico non risultano precedenti né pendenze penali, come emerge dall'informativa della Questura di Bari.

2.1 I reclamanti hanno dedotto che la motivazione del rigetto in prime cure, ossia che i genitori non avessero stabile presenza in Italia nei due anni precedenti l'istanza che qui occupa, si pone in netto contrasto logico e fattuale con le relazioni acquisite in atti, e che sia da attribuire ad un inciso contenuto nel provvedimento del Giudice Tutelare affidativo della primogenita La difesa dei



reclamanti ha in questa sede chiarito che la procedura per l'affidamento della figlia ad un amico di famiglia, era stata praticata in prossimità del raggiungimento della maggiore età della ragazza la quale, pervenendo di lì a poco in scadenza la precedente autorizzazione, si sarebbe trovata in condizione di irregolarità. Inoltre, la determinazione era stata adottata dai coniugi anche per ragioni economiche.

2.2 Per inciso, la Corte osserva in proposito che non appare logico ritenere che dopo aver ottenuto nel 2017 l'autorizzazione ex art. 31 T.U. Immigrazione a permanere in territorio italiano per due anni se ne siano allontanati. Appare, invece, più logico ritenere che si sia trattato di una inesatta e/o infelice esternazione al Giudice Tutelare da parte dei coniugi che manifestavano la propria disponibilità acchè si facesse luogo all'affidamento

3.1 In punto di diritto, deve osservarsi che l'art. 31 comma 3, D.Lgs.n. 286/1998 prevede che “ *Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico.*” Come è ormai noto, in proposito si sono formati due contrapposti orientamenti giurisprudenziali in merito alla individuazione dei “*gravi motivi*” richiesti dalla legge per autorizzare l'ingresso o la permanenza di persona non regolare sul territorio italiano; tale dicotomia è stata successivamente risolta dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 21799/10. Il primo orientamento più stringente poneva a fondamento dei “*gravi motivi*” solo ed esclusivamente una situazione eccezionale e temporanea, idonea a legittimare una deroga alla ordinaria disciplina in tema di ingresso o di permanenza dei cittadini extracomunitari in Italia. Il secondo orientamento ha ritenuto, invece, che la norma non prendesse in considerazione una situazione eccezionale o di emergenza ma che riconoscesse in favore del minore il diritto di mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori e, in generale, con i familiari con i quali ha costruito un rapporto significativo; così condividendo il noto principio, successivamente espresso dalle Sezioni Unite, per cui si impone al giudice in relazione al caso concreto di prendere in considerazione non solo situazioni contingenti ed eccezionali legate alla salute del bambino ma, più in generale, “*qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che, in considerazione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psicofisico, deriva o deriverà certamente al minore dall'allontanamento del familiare o dal definitivo sradicamento dello stesso minore dall'ambiente in cui è cresciuto*”. Si tratta dunque di situazioni che non possono essere catalogate aprioristicamente in quanto necessitano di indagini individualizzate che



prendano nella giusta considerazione ogni possibile fattore quale l'età, le condizioni di salute del minore, il rapporto del minore con il richiedente, la presenza sul territorio nazionale di entrambi i genitori, l'ambiente familiare di appartenenza, il forte e risalente radicamento sociale, scolastico e lavorativo del nucleo familiare in Italia, la situazione socio politica del paese di origine ove il minore dovrebbe eventualmente far ritorno, nonché qualsivoglia altra variabile che consenta di comprendere il reale pregiudizio che potrà derivare al minore a seguito di espulsione dei genitori (Cass.Civ., Sez. I, n. 7516 del. 31.03.2011).

Ancor più di recente le Sezioni Unite con la pronuncia del 12.6.2019 n. 15750 hanno evidenziato che la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore non richiede necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla salute del fanciullo. La portata dell'art. 31, comma 3, non si presta ad essere costretta nei confini angusti dell'emergenza sanitaria o della grave patologia del minore: tale disposizione è suscettibile di comprendere nel suo ambito qualsiasi danno effettivo, concreto ed obiettivamente grave, che, in considerazione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psicofisico, deriva o deriverà al minore all'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto. Si tratta, comunque, di situazioni che non si prestano ad essere preventivamente catalogate e standardizzate, ma che richiedono un'indagine svolta in modo individualizzato, attenta alla peculiarità delle situazioni prospettate, effettuate da un organo specializzato come il Tribunale per i minorenni.

3.2 La giurisprudenza di legittimità ha recepito e sviluppato i principi enunciati dalle Sezioni Unite, interpretando "in senso ampio" i gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore (Cass., Sez. I, 17.4.2019, n. 10785).

Si è così affermato che la valutazione del danno conseguente all'allontanamento dei genitori e allo sradicamento del minore deve essere fondata su un giudizio prognostico che non trascuri l'età del minore, il grado di radicamento nel nostro Paese, in relazione anche alla durata del soggiorno, e le prospettive di concrete possibilità di rapporto con i genitori nell'ipotesi di rimpatrio dei medesimi (Cass. Sez. VI-1, 29.01.2016, n. 1824; Cass., Sez. VI-1, 05.3.2018, n. 5084).

Si è inoltre evidenziato che la temporaneità imposta dalla norma al provvedimento di autorizzazione al soggiorno del familiare non implica di necessità che temporanea sia anche la situazione di grave disagio o danno che si vuole contrastare (Cass., Sez. I, 21.02.2018, n. 4197).



---

In buona sostanza, ai fini del giudizio prognostico si sono positivamente valutati: il radicamento della famiglia nel territorio nazionale, lo sforzo di inserimento nella società italiana e la problematicità dell'adattamento del minore alle condizioni di vita e alle usanze di un paese straniero in caso di diniego dell'autorizzazione (Cass., Sez. VI-1, 17.12.2015, n. 25419); il disagio psicofisico cui il minore sarebbe esposto in caso di distacco dal luogo in cui è il centro dei propri interessi e relazioni o di allontanamento di uno o di entrambi i genitori (Cass., Sez. VI-1, 02.12.2014, n. 25508 e n. 24476; Cass., Sez. I, 03.8.2017, n. 19433), la tenera età del minore (Cass., Sez. VI-1, 20.7.2015, n. 15191).

4.1 Nel caso di specie, occorre sottolineare che dagli atti del procedimento e sino all'attualità non sono emersi comportamenti dei genitori istanti "incompatibili con le esigenze" dei loro figli minori oppure "con la permanenza in Italia" di entrambi. Specificamente, i reclamanti non hanno riportato condanne per un qualsiasi reato e quindi anche per uno dei reati che il testo unico di cui al d.lgs. n. 286/1998 reputa ostativi all'ingresso o al soggiorno degli stranieri nel nostro Paese. Neppure a loro carico sono stati segnalati precedenti di polizia e/o procedimenti oppure pregiudizi, anche solo di natura amministrativa, ipoteticamente indicativi di loro azioni incompatibili con la loro permanenza in Italia.

4.2 Nemmeno è risultato che i reclamanti abbiano posto in essere attività pregiudizievoli in danno dei loro figli: anzi, è risultata la piena capacità di mantenere, istruire ed educare la prole, di entrambi i genitori. In proposito, i Servizi Sociali hanno relazionato che *"i minori appaiono ben curati e sereni; riferiscono di trovarsi bene in Italia, dove vogliono restare per avere maggiori opportunità di studio e successivamente di lavoro"*.

In tal senso, occorre brevemente ricordare che è documentato che i ricorrenti avevano contratto matrimonio in Albania nel 1999 e che ivi dalla loro unione sono nati i figli il 06.5.2000, il 27.12.2002 e il 09.02.2009, costituendo un nucleo familiare molto unito.

Ne è riprova anzitutto il dato che il padre dei minori giunto da solo in Italia per la prima volta nel 2011 con visto turistico per tre mesi e ritornato l'anno seguente, è stato raggiunto dai restanti componenti della famiglia nel 2013.

Infatti, sia dalle relazioni dei Servizi Sociali e del Consultorio Familiare che dalle dichiarazioni direttamente rese dai coniugi innanzi al Giudice onorario del Tribunale per i Minorenni all'uopo delegato, è risultato che la decisione di trasferirsi in Italia era dipesa dalla precaria condizione economico-sociale vissuta in Albania e dalla mancanza di lavoro, che non consentivano loro di soddisfare neanche i bisogni primari dei figli.



Del resto, che si tratti di genitori attenti alle necessità ed ai bisogni della prole è comprovato dal fatto che, non appena giunti in Italia, essi hanno curato l'iscrizione dei figli a scuola e la assidua frequenza delle lezioni, con innegabile profitto; inoltre, dall'aver da subito favorito la loro integrazione con cittadini italiani attraverso la partecipazione ad attività scolastiche extracurricolari e sportive.

4.3 La Corte, in considerazione dei fatti rappresentati, osserva che l'intero nucleo familiare dei reclamanti risulta ben radicato nel territorio dello Stato italiano, e non solo i due figli minori.

A tal riguardo, in primo luogo va detto che il padre appena giunto in Italia ha trovato ospitalità presso il fratello nell'appartamento attualmente abitato dal nucleo familiare (all'arrivo del restante nucleo familiare, il parente si era trasferito al nord Italia per motivi lavorativi), ha nel tempo svolto lavori come muratore e bracciante agricolo, e dal 2018 ha un contratto a tempo determinato: la regolarizzazione della sua posizione in seguito al rilascio dell'autorizzazione richiesta, gli consentirebbe di svolgere attività lavorativa in modo ancor più stabile e continuativo. La moglie è anch'essa occupata come aiuto cuoco con contratto a tempo indeterminato presso un agriturismo del luogo.

Stando alle relazioni dei Servizi interessati del caso, risalenti al 2018, la coppia genitoriale non ha avuto problematiche con la lingua italiana, ed in più si è attivata nella frequentazione di corsi di potenziamento della lingua come documentato in atti. Costoro hanno curato di inserire da subito i propri figli nell'ambito scolastico e le valutazioni da questi riportate sono più che positive.

Nello specifico, già la "Valutazione finale" in data 12.6.2018 della classe quinta elementare appena frequentata, esprime che: *"Nel corso del secondo quadrimestre la frequenza è stata assidua e anche l'impegno è cresciuto gradualmente in tutte le attività scolastiche mostrando, via via, più sicurezza e autostima nelle proprie potenzialità sia durante i lavori individuale che in quelli di gruppo. Deve ancora conquistare definitivamente la propria autonomia soprattutto per quanto concerne la lingua italiana scritta, mentre, man mano, va migliorando anche l'esposizione orale. Diversa è invece la sua autonomia all'interno del gruppo classe come gestione dei processi relazionali e organizzativi in cui si osserva un'ampia capacità di agito più fluido e pronto per poter affermare le sue competenze ed abilità. Globalmente ha raggiunto un livello discreto sia nei contenuti e sia nella conoscenza dei processi di apprendimento che gli hanno fatto maturare più sicurezza nelle sue capacità utili per poter affrontare il percorso della scuola secondaria di primo grado"*. Invece nello scrutinio finale dell'anno scolastico appena trascorso ha ottenuto la media dei voti del sette.

Tanto considerato, l'intero nucleo familiare dei reclamanti è senza dubbio molto unito e vive in Italia ormai dal 2013, cioè da oltre 6 anni all'attualità. La figlia è in procinto di compiere 17 anni e



frequenta il locale liceo, mentre il minore [redacted] ha ormai 10 anni ed ha regolarmente iniziato in Italia il ciclo scolastico: entrambi proseguono gli studi nel nostro Paese ancora in ambito liceale quanto mentre [redacted] sta affrontando la scuola media. Entrambi parlano correttamente italiano ed hanno conseguito buoni risultati scolastici; i genitori avevano conseguito il diploma di scuola media superiore in Albania, e comunque, si ribadisce, hanno frequentato corsi di potenziamento della lingua. Soprattutto, l'intera famiglia in questione nell'arco di tempo ormai trascorso dall'ingresso in Italia, risulta essersi positivamente inserita nel tessuto sociale. Dalla informativa della Questura non risulta che i genitori si siano neppure temporaneamente allontanati dall'Italia per far rientro in Albania; risulta, invece, che il [redacted] si sia inizialmente avvalso dell'aiuto di un parente per reperire l'alloggio e che entrambi i genitori abbiano intrecciato buoni rapporti con famiglie italiane del luogo di residenza, mentre non è emerso che abbiano delegato la cura e l'assistenza dei due figli minori [redacted] a persone e famiglie di nazionalità albanese. Sul piano della valutazione prognostica, alla luce degli elementi sopra illustrati, è facile prevedere che, in ipotesi di rigetto della richiesta autorizzazione, l'intero nucleo familiare sarebbe costretto a fare ritorno in Albania.

5. Non deve sottovalutarsi il dato legato all'età raggiunta dai figli, elemento che la Suprema Corte aveva già posto in evidenza nel senso che l'età del minore, cui l'art. 31, comma 3, d.lgs. n. 286/1998 fa precipuo riferimento, assume un rilievo presuntivo decrescente con l'aumentare della stessa, mentre il radicamento nel territorio italiano riveste un rilievo crescente con l'aumentare dell'età, in considerazione della prioritaria esigenza di stabilità affettiva nel delicato periodo di crescita (Cass., Sez. I, n. 4197/2018). Allora, occorre considerare che [redacted] da un lato non è lontana dal raggiungimento della maggiore età e si trova in una fase molto delicata della vita, e, dall'altro, che il suo positivo e radicato inserimento nel contesto italiano sarebbe irrimediabilmente vanificato se ella dovesse essere catapultata nella scuola e nel contesto sociale albanese per lei ormai totalmente "estraneo" e "inferiore" per qualità di vita.

Per quanto riguarda il piccolo [redacted] è facile presumere quanto sarebbe traumatica per lui l'interruzione della scolarizzazione per dar luogo all'inserimento nel differente sistema scolastico albanese.

Tanto più che dagli atti del procedimento non risulta che i minori abbiano mantenuto relazioni o contatti di sorta con persone rimaste in Albania.

6. In buona sostanza, i due minori stanno sviluppando e strutturando la loro personalità in Italia, sul piano sia educativo-formativo attraverso il brillante percorso scolastico, che sociale in stretto legame solo con i genitori e attraverso l'inserimento nel contesto sociale del luogo di residenza, non risultando essi avere, contrariamente a quanto opinato dal Tribunale, alcun rapporto affettivo con altri familiari cui



possano essere affidati e che possano rappresentare per loro in Italia validi punti di riferimento.

7. Alla luce delle considerazioni che precedono ed in disaccordo con il parere espresso dal Sostituto Procuratore Generale della Repubblica, in definitiva si deve concludere che sarebbe senz'altro effettivo, concreto ed obiettivamente grave il nocumento che i due minori certamente subirebbero per l'allontanamento dei loro genitori dal territorio italiano e quindi per il presumibile ritorno in Albania dell'intero nucleo familiare, ormai ben radicatosi nella sua unitarietà in Italia.

Pertanto, in riforma dell'impugnato decreto, va accolta l'originaria domanda proposta da \_\_\_\_\_ e autorizzando i ricorrenti a permanere nel territorio dello Stato italiano per la durata di 2 anni a far data dal deposito di questo provvedimento, salvo eventuali proroghe.

8. Nulla deve essere disposto quanto alle spese.

**P. T. M.**

Visto l'art. 739 c.p.c., accoglie il reclamo proposto da \_\_\_\_\_ in proprio e quali genitori dei loro figli minori \_\_\_\_\_ con ricorso depositato il 22.5.2018 iscritto al n. 1315/2018 R.G.V.G., e, per l'effetto, revoca il decreto cron.n. 2439 in data 09.5.2018, depositato in cancelleria il 12.5.2018, del Tribunale per i Minorenni di Bari nell'ambito del procedimento n. 1660/17 Reg.V.G., autorizzando i reclamanti a permanere nel territorio dello Stato italiano per la durata di 2 anni a far data dal deposito del presente decreto, anche in deroga alle altre disposizioni del testo unico di cui al D.Lgs. n. 286/1998.


Nulla per le spese.

Si comunichi.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio della Sezione Minori e Famiglia della Corte di Appello il giorno 27.9.2019.


Il Giudice Ausiliario estensore

Dott. Sergio Capasso



Il Presidente

Dott. Francesco Caso



**DEPOSITATO IN CANCELLERIA**

**Bari, 03/12/19**

**(dr.ssa Melania RIGCO)**

